

Roma, 21 gennaio 2026

Circolare n. 19/2026

Oggetto: Lavoro/Previdenza – Legge di Bilancio 2026 – Legge 30.12.2025, n. 199, su S.O. alla G.U. n. 301 del 30.12.2025 – Circolare INPS n. 1 del 15.1.2026.

Si evidenziano di seguito le principali disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di lavoro e previdenza, con riserva di tornare sull'argomento in attesa degli opportuni chiarimenti ministeriali.

Detassazione aumenti CCNL (art. 1, commi 7 e 12) – Sulla falsariga di quanto già previsto per i premi di risultato derivanti dalla contrattazione aziendale, è stato introdotto sia pure in via transitoria un regime di tassazione agevolato per gli aumenti derivanti anche dai CCNL. È stato infatti stabilito che gli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, saranno assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 5%. L'imposta sostitutiva si applicherà soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33 mila euro. Il beneficio sarà applicato automaticamente dal datore di lavoro, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.

Con riferimento alle imprese che applicano il CCNL logistica, trasporto e spedizione la misura interesserà la seconda tranne di aumento prevista dall'accordo di rinnovo del 6 dicembre 2024 a partire da gennaio 2026.

Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo (art. 1, commi 10, 11 e 12) – Per l'anno 2026 è stata prevista un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 15%, entro il limite annuo massimo di 1.500 euro, salvo esplicita rinuncia scritta da parte del lavoratore, sulle seguenti somme:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, ai sensi dell'articolo 1 co. 2 D.lgs. 66/2003, nonché dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità relative a prestazioni lavorative svolte nei giorni festivi o nei giorni di riposo settimanale, come definite dai CCNL;
- indennità di turno e altri emolumenti collegati allo svolgimento di lavoro su turni, previsti dai CCNL.

Le suddette disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti che, nell'anno 2025, non abbiano superato l'importo di 40 mila euro (escludendo da tale limite le somme erogate a titolo di premi di risultato e di partecipazione agli utili).

Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Detassazione dividendi corrisposti ai lavoratori (art. 1, comma 13) – Anche nel 2026 troverà applicazione il computo nella misura del 50% nella base imponibile dell'IRPEF dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui (art. 6, comma 1, legge n. 76/2025).

Sgravi per le assunzioni (art. 1, commi da 153 a -155) – È stato previsto un esonero parziale dei contributi, con esclusione dei premi INAIL, con riferimento alle assunzioni o trasformazioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'anno 2026, per un massimo di 24 mesi, al fine di *incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali*. È stata demandata a un decreto ministeriale la determinazione degli specifici interventi, dei relativi requisiti e delle condizioni necessarie a garantire il rispetto dei limiti di spesa.

APE sociale (art. 1, comma 162) – È stata prorogata al 2026 la possibilità di accedere all'anticipo pensionistico (cd. *APE sociale*) per i soggetti che entro il 31 dicembre compiano 63 anni e 5 mesi di età anagrafica e siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge (art. 1, commi 179-186, L. n. 232/2016).

Il beneficio in esame non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Ammortizzatori sociali (art. 1, commi da 165 a 167) – Sono stati stanziati 100 milioni di euro per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata vigenti, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale, con l'esonero dal contributo addizionale anche nel 2026 (art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015). Le aree di crisi sono consultabili sull'apposita sezione del sito istituzionale del MIMIT ([Aree di crisi industriale complessa](#)).

È stata poi prorogata la CIGS per cessazione di attività produttiva di cui all'art. 44, comma 1, del D.L. 109/2018, per un periodo massimo di 12 mesi nell'arco del 2026 e nel limite di spesa di 100 milioni di euro.

Infine è stata prorogata al 2026 la possibilità, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro (e in presenza del MIMIT) di autorizzare un ulteriore intervento di CIGS per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale ai sensi dell'art. 44, commi 1 ter - 1 quinques, DL n. 109/2018. Il limite di spesa è fissato in 20 milioni di euro.

Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale sopra indicati, si segnala la circolare INPS n. 1/2026 con la quale l'Istituto ha fornito le prime indicazioni operative.

Aumento dei requisiti pensionistici (art.1, comma 185) – A partire dal 2027 sono stati incrementati di un mese i requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento per adeguarli agli incrementi della speranza di vita (art. 12, comma 12 bis, DL n. 78/2010). Pertanto dal prossimo anno il requisito di accesso per la pensione di vecchiaia sarà pari a 67 anni e 1 mese di età, mentre per la pensione anticipata sarà pari a 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne.

Incentivo al posticipo del pensionamento (art.1, comma 194) – È stato esteso all'anno 2026 l'incentivo di cui all'art. 1, comma 286, legge n. 197/2022 in favore dei soggetti che abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato. Nello specifico tale incentivo consiste nella

corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico, con conseguente esclusione del versamento e dell'accredito della sua quota e di quella a carico del datore di lavoro.

Previdenza complementare (art. 1, comma 201, 204 e 205) – Al fine di sviluppare maggiormente la previdenza complementare è stata introdotta una rilevante novità a decorrere dall’1 luglio 2026 riguardante il principio di adesione automatica (in luogo del silenzio assenso entro 6 mesi dall’assunzione) da parte dei lavoratori neoassunti verso la forma pensionistica collettiva prevista dai contratti collettivi (Fondo Priamo per le imprese che applicano il CCNL logistica, trasporto e spedizione). In base alla nuova disciplina i lavoratori saranno iscritti automaticamente al fondo contrattuale, salvo recesso da effettuarsi entro 60 giorni (art. 8, D.Lgvo n. 252/2005). Verrà destinato al fondo non solo il TFR ma anche la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dai contratti collettivi.

Nel caso di lavoratore non di prima assunzione, qualora già aderisca a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro lo informa della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica conferire il TFR maturando da tale data precisando che, in difetto, trova applicazione il meccanismo di adesione automatica.

Inoltre è stato previsto l’innalzamento della soglia di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati alle forme di previdenza complementare, che passa da 5.164,17 euro a 5.300 euro con effetto a decorrere dal periodo d’imposta 2026 (art. 8, comma 4, D.Lgvo n. 252/2005).

Obbligo di versamento del TFR al fondo INPS (art. 1, comma 203) – Sono stati rivisti i limiti dimensionali dei datori di lavoro tenuti a versare al Fondo di Tesoreria INPS l’accantonamento del TFR non destinato dal lavoratore ad una forma pensionistica complementare (art. 1, comma 756, legge n. 296/2006). La normativa vigente stabilisce che sono tenuti al suddetto versamento i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Limitatamente al periodo 2026-2027 la predetta soglia viene aumentata a 60 addetti, per poi tornare al valore previgente dal 2028 al 2031. Dal 2032 l’obbligo di versamento si estenderà ai datori di lavoro che occupano almeno 40 addetti.

Bonus mamme (art. 1, commi 206 e 207) – È stata posticipata dal 2026 al 2027 la disposizione concernente l’attuazione dell’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 219, legge n. 207/2024). Nelle more dell’entrata in vigore della misura, nel 2026 a tali lavoratrici, aventi un reddito da lavoro non superiore a 40 mila euro annui, spetta una somma di 60 euro mensili. In caso di due figli spetta solo fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio (fino al diciottesimo anno in caso di più di due figli).

Esonero contributivo per l’assunzione di lavoratrici madri (art. 1, commi da 210 a 213) – È stato introdotto un esonero contributivo totale, nel limite massimo di 8 mila euro annui, a favore delle assunzioni di lavoratrici madri di almeno 3 figli di età inferiore a 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. L’agevolazione è pari a 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato (18 mesi per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato e 12 mesi per i contratti a tempo determinato). L’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Lo sgravio non incide sul calcolo pensionistico

in quanto il periodo oggetto di esonero è interamente coperto dallo Stato tramite contributi figurativi.

Incentivi per la trasformazione dei contratti da tempo pieno a part-time (art. 1, commi da 214 a 218) – È stato previsto un esonero contributivo totale, nel limite massimo di 3 mila euro annui, per la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale. In particolare, qualora il rapporto di lavoro di un lavoratore o di una lavoratrice con almeno tre figli conviventi sia trasformato da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro pari ad almeno il 40%, l'esonero spetta fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, fino a un massimo di 24 mesi. Si demanda a un decreto ministeriale l'attuazione dell'esonero in esame. L'esonero non si applica ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente

Congedo parentale e per malattia del figlio (art. 1, commi 219 e 220) – È stata estesa l'applicabilità del congedo parentale ai lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni (D.Lgvo n. 151/2001).

Inoltre è stato elevato da 5 a 10 giorni lavorativi il limite di congedi fruibili, alternativamente, per la malattia dei figli di età superiore a 3 anni e fino a 14 anni (in precedenza 8) previsto all'art. 47, comma 2, D.Lgvo n. 151/2001. Si rammenta che i genitori con figli di età inferiore a 3 anni hanno diritto, alternativamente, ad astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio senza limiti temporali.

Contratto di sostituzione di lavoratrici in congedo (art. 1, comma 221) – È stata data la possibilità ai datori di lavoro di sottoscrivere contratti per sostituzione di lavoratrici in congedo per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita non superiore al primo anno di età del bambino.

Si rammenta che i contratti di lavoro per sostituzione di lavoratori in congedo non rientrano nei limiti quantitativi di legge e contrattuali riguardanti i contratti a termine; inoltre, nelle aziende con meno di 20 dipendenti, a tali contratti si applica uno sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 4, D.Lgvo n.151/2001).

Fabio Marrocco

Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [176/2025](#),

*[19/2025](#), [262/2024](#), [9/2024](#), [211/2017](#), [61/2007](#), [31/2007](#),
[9/2006](#)*

Allegati due

S/s

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.301 del 30.12.2025

LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

SEZIONE

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

I

**Art. 1.
Risultati differenziali del bilancio dello Stato**

*****OMISSIS*****

7. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

*****OMISSIS*****

10. Per il periodo d'imposta 2026, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);

b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività di cui al comma 18, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di cui al comma 10 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

12. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti le imposte sostitutive di cui ai commi 7, 10 e 11, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

13. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026.

*****OMISSIS*****

153. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di

favorire le pari opportunita' nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, e' autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028. Le risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per una durata massima di ventiquattro mesi, per l'assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

154. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 153. Nell'adozione del decreto di cui al presente comma si tiene conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

155. Per le finalita' di cui al comma 154, nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, elabora un progetto di valutazione. Il progetto di cui al presente comma e' realizzato anche con il contributo dell'INPS, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

*****OMISSIS*****

162. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 179 al compimento dell'eta' di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2026. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 e' incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031.

*****OMISSIS*****

165. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne da' riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

166. E' prorogato, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione addizionale per le unita' produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni,

mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

167. Il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato per l'anno 2026, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*****OMISSIS*****

185. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'anno 2027, e' applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell'anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennita' di fine servizio, comunque denominate, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

*****OMISSIS*****

194. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

*****OMISSIS*****

201. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite di cui al primo periodo e' innalzato a euro 5.300»;

2) al comma 6, le parole: «il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di cui al comma 4 pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà' del predetto limite annuo di cui al comma 4»;

b) all'articolo 11:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, le parole:

«50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia»;

1.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento

dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione puo' essere interamente erogata in capitale»;

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando il limite di cui al comma 3 per l'erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-quater, o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni.

3-ter. Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'eta' dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalita' della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

3-quater. I prelievi di cui al comma 3-bis possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita di cui al medesimo comma.

3-quinquies. Le prestazioni di cui al comma 3-bis sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante e' mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo e' riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione»;

3) ai commi 5 e 6, dopo la parola:

«rendite» e' inserita la seguente: «vitalizie» e dopo la parola: «rendita», ovunque ricorre, e' inserita la seguente: «vitalizia»;

4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis nonche' a quelle del comma 3-quinquies, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.

6-ter. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi del comma 3-bis sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo e' applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore»;

5) al comma 8, la cifra: «5.164,57» e' sostituita dalla seguente: «5.300»;

6) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

«10. Fermo restando l'intangibilita' delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quinquies, secondo periodo, la RITA di cui ai commi 4 e 4-bis e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita'»;

c) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: «nei

limiti e secondo le modalita' stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» sono sopprese;

d) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti:

«n-bis) definisce la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata di cui all'articolo 11, comma 3-bis;

n-ter) definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9».

*****OMISSION*****

203. All'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato».

204. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono» sono inserite le seguenti: «, in modo automatico o esplicito,»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater,»;

c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. L'adesione automatica di cui al comma 7 opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale londa corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-quater.

7-ter. In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

7-quater. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di

lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne da' comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data»;

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischiorendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'eta' anagrafica dell'aderente»;

e) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

«9-bis. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilita' per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies. Il predetto TFR e' conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento».

205. Le disposizioni di cui al comma 204 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.

206. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2027»;

b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2027,» sono sopprese;

c) il terzo periodo e' soppresso.

207. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 206 del presente articolo, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, e' riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma e' riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,

n. 335, con piu' di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio piu' piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegna da attivita' di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilita' della somma di cui al presente comma, spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilita' di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilita' relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attivita' derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*****OMISSIS*****

210. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di eta' minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, e' riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

211. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 210 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto e' trasformato a tempo indeterminato, l'esonero e' riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

212. L'esonero di cui ai commi da 210 a 213 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui ai commi da 210 a 213 e' compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

213. L'esonero contributivo di cui ai commi da 210 a 212 e' riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 27 milioni di euro per l'anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai commi da 210 al presente comma.

214. Fermo restando quanto previsto dal capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attivita' lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di eta' del figlio piu' piccolo o senza limiti di eta' nel caso di figli con disabilita', e' riconosciuta la priorita' nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

215. Al fine di incentivare l'applicazione del criterio di priorita' di cui al comma 214, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di cui al medesimo comma 214 la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

216. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 215.

217. L'esonero di cui ai commi da 214 a 218 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui ai commi da 214 a 218 e' compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

218. L'esonero contributivo di cui ai commi da 215 a 217 e' riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 19 milioni di euro per l'anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l'anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai commi da 214 al presente comma.

219. Al fine favorire la genitorialita', rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l'obiettivo di preservare l'occupazione, al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 32, comma 1, alinea, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «quattordici»;
- b) all'articolo 33, comma 1, la parola: «dodicesimo» e' sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;
- c) all'articolo 34, commi 1 e 3, la parola: «dodicesimo» e' sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;
- d) all'articolo 36, commi 2 e 3, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «quattordici».

220. All'articolo 47, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «nel limite di cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di dieci giorni» e le parole: «gli otto» sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici».

221. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parita' di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro puo' essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di eta' del bambino».

*****OMISSIS*****

FINE TESTO

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali**Roma, 15/01/2026****Circolare n. 1**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l'anno 2026**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell'anno 2026 introdotte dal decreto-legge 1 dicembre 2025, n. 180, dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, nonché dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.*

INDICE

Premessa

- 1. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito previste dal decreto-legge 1 dicembre 2025, n. 180*
- 2. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito previste dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182*
- 3. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie previste dalla legge di Bilancio 2026*
 - 3.1 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro*
 - 3.1.1 Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa*
 - 3.1.2 Proroga dell'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa*
 - 3.1.3 Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività*
 - 3.1.4 Proroga dell'integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA*
 - 3.1.5 Proroga al 31 dicembre 2026 delle convenzioni per l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili*
 - 3.1.6 Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center*
 - 3.1.7 Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica*
 - 3.1.8 Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi*
- 3.2 Altri trattamenti di sostegno al reddito*
 - 3.2.1 Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria*
 - 3.2.2 Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale*
 - 3.2.3 Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese*
- 3.3 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro*
 - 3.3.1 Modifiche alla disciplina in materia di incentivo all'autoimprenditorialità (anticipazione NASPI)*
 - 3.3.2 Modifica dei requisiti di accesso all'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS)*
 - 3.4 Tutela della genitorialità. Rafforzamento dell'operatività degli istituti previsti dal decreto legislativo n. 151/2001. Elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale e del prolungamento del congedo parentale*
- 3.5 Visite fiscali: reperimento medici*

Premessa

Con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie, destinate a produrre effetti nell'anno 2026, introdotte dal decreto-legge 1 dicembre 2025, n. 180, dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, nonché dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026).

1. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito previste dal decreto-legge 1 dicembre 2025, n. 180

Nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto-legge 1 dicembre 2025, n. 180, recante "Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA", entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, che all'articolo 4, rubricato "Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria", al fine di

integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, autorizza una specifica spesa per i lavoratori per i quali sia prorogato, negli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). Tali risorse possono essere utilizzate anche per le attività di formazione professionale legate alla gestione delle bonifiche.

Il limite massimo di spesa stabilito ammonta a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026.

A tali oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Per agevolare il processo di transizione in corso, gli importi relativi agli stanziamenti previsti vengono accreditati direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria tramite decreto ministeriale di autorizzazione all'INPS al trasferimento del relativo importo alla società stessa.

Entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità a carico delle risorse previste, l'amministrazione straordinaria deve rendicontare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'INPS l'effettiva spesa sostenuta. Inoltre, la medesima amministrazione straordinaria deve procedere al trasferimento delle eventuali risorse non utilizzate secondo le modalità indicate nel citato decreto ministeriale.

2. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito previste dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182

La legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese", introduce, tra le altre, modifiche alla normativa degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, l'articolo 22, comma 1, della citata legge ha inserito all'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 2-bis, in base al quale, il lavoratore percettore del trattamento di integrazione salariale che, durante il periodo di fruizione del medesimo trattamento, svolge attività lavorativa, è tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale.

Si rammenta che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 8, il percettore del trattamento di integrazione salariale ha l'obbligo di dare preventiva comunicazione dello svolgimento dell'attività lavorativa alla Struttura dell'INPS territorialmente competente, a pena di decadenza dal relativo diritto. A seguito della novella legislativa introdotta dal citato articolo 22, comma 1, dal 18 dicembre 2025, data di entrata in vigore della legge n. 182/2025, tale comunicazione deve essere resa anche al datore di lavoro.

Con successiva circolare saranno illustrati nel dettaglio gli effetti e l'ambito di applicazione della predetta modifica.

3. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie previste dalla legge di Bilancio 2026

3.1 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Si riepilogano di seguito le previsioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, commi da 165 a 168 e da 171 a 173, della legge di Bilancio 2026.

3.1.1 Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

Il comma 165 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 destina ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Tali risorse, finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, sono ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie stanziate, la norma affida il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa relativi alle misure in argomento all'Istituto, che è chiamato a informare il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con cadenza almeno semestrale.

Sulla materia saranno fornite ulteriori indicazioni successivamente all'emanazione del menzionato decreto interministeriale.

3.1.2 Proroga dell'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa

Il comma 166 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede la proroga, per l'anno 2026, dell'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive autorizzate all'utilizzo della CIGS appartenenti a imprese situate nelle aree di crisi industriale complessa. Tale beneficio, già previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 113, consente ai datori di lavoro di usufruire dell'esonero per un ulteriore periodo massimo complessivo di autorizzazione pari a dodici mesi.

Gli oneri finanziari derivanti dalla proroga dell'esonero sono stati quantificati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2026. Al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto e di fabbisogno delle pubbliche Amministrazioni, la copertura di tali oneri viene garantita tramite la riduzione per 9,3 milioni di euro, sempre per l'anno 2026, del Fondo sociale per occupazione e formazione.

3.1.3 Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività

I commi 167 e 172 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 intervengono sulla disciplina in materia di CIGS per cessazione di attività.

In particolare, il comma 167 proroga anche per l'anno 2026 il trattamento di sostegno al reddito previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

La proroga riguarda un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, che non può eccedere i dodici mesi nell'arco dell'anno 2026.

La misura viene finanziata nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si ricorda che il trattamento in argomento, a seguito della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), può essere concesso in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015, sia all'articolo 20, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo, che individua i datori di lavoro cui si applica la disciplina e gli obblighi contributivi in materia di CIGS.

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa prestabiliti, la legge demanda le attività di monitoraggio all’Istituto, che continua altresì a farsi carico dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

In merito alle istruzioni procedurali, si rinvia alle indicazioni fornite con il messaggio n. 4265 del 15 novembre 2018.

Il successivo comma 172 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026, invece, proroga, per l’anno 2026, le misure previste dall’articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 109/2018 in favore dei i datori di lavoro per i quali, all’esito di un programma aziendale di cessazione dell’attività produttiva, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.

Per effetto di tale proroga, per l’anno 2026 può essere autorizzato un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy, per una durata massima di sei mesi, non ulteriormente prorogabile, qualora il datore di lavoro abbia cessato o cessi l’attività produttiva e siano presenti concrete prospettive di riassorbimento dei lavoratori coinvolti.

Il limite di spesa previsto per il finanziamento di tali interventi è fissato in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Con riferimento alle istruzioni procedurali, si rinvia alle indicazioni fornite con il paragrafo 3 della circolare n. 121 del 13 agosto 2025.

3.1.4 Proroga dell’integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA

Il comma 168 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 proroga anche per l’anno 2026 l’integrazione salariale prevista dall’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. La suddetta misura consiste in un’integrazione del trattamento economico in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali, nel corso dell’anno, sia avviato o prorogato il ricorso alla CIGS; l’intervento, che è previsto anche in relazione a iniziative di formazione professionale funzionali alla gestione delle attività di bonifica, è rinnovato nel rispetto di un preciso limite di spesa pari, per l’anno 2026, a 19 milioni di euro.

A tale onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

3.1.5 Proroga al 31 dicembre 2026 delle convenzioni per l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili

Il comma 169 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026, modifica l’articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prorogando al 31 dicembre 2026 le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla materia, si rinvia a quanto illustrato con la circolare n. 188 del 7 ottobre 2016.

Con successiva circolare sarà comunicato l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori per l’anno 2026.

3.1.6 Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*

Il comma 170 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede, anche per l'anno 2026, il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si ricorda che tale trattamento in deroga è rivolto alle imprese del settore dei *call center* non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore a 50 unità nel semestre precedente.

Come previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 16 gennaio 2025, n. 45, l'indennità può essere richiesta prioritariamente per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni.

La misura, concessa in deroga alla vigente normativa in materia di integrazione salariale straordinaria consiste in un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi, la cui erogazione è subordinata all'emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali contenenti le indicazioni relative all'impresa beneficiaria, al periodo di concessione e alla modalità di pagamento prevista.

I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 148/2015.

Sul punto si richiamano le istruzioni fornite, da ultimo, con i messaggi n. 1495 del 4 aprile 2022 e n. 2232 del 13 giugno 2024.

3.1.7 Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

Ai sensi del comma 171 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026, per le imprese considerate di interesse strategico nazionale, che occupano almeno mille lavoratori dipendenti, impegnate in complessi processi di riorganizzazione aziendale non ancora portati a termine, può essere autorizzato, in via eccezionale, un ulteriore periodo di CIGS.

Tale ulteriore periodo è subordinato a una specifica domanda da parte del datore di lavoro e viene autorizzato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015. Il trattamento è concesso in continuità con le tutele già riconosciute, con l'obiettivo di salvaguardare sia il livello occupazionale sia il patrimonio di competenze dell'impresa interessata.

L'ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31 dicembre 2026, entro il limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto di tale limite; qualora dal predetto monitoraggio emerge che il tetto di spesa è stato raggiunto, anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande.

Tale trattamento, introdotto dall'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è stato successivamente prorogato, per l'anno 2024, dai commi 175 e 176 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), e, per l'anno 2025, dal comma 196 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025.

Si ricorda che l'ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

3.1.8 Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi

Il comma 173 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 modifica l'articolo 1, comma 193, primo periodo, della legge di Bilancio 2025, che ha prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027 le misure di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015. Nello specifico, a seguito del citato intervento normativo, il limite di spesa previsto per gli anni 2026 e 2027 è elevato, per ciascun anno, a 150 milioni di euro.

Tali oneri sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si ricorda che l'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015 prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del medesimo decreto legislativo.

L'ulteriore periodo di CIGS può avere la durata di 12 mesi per le causali di riorganizzazione aziendale e contratti di solidarietà e di 6 mesi per la causale di crisi aziendale.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 1, comma 173, della legge di Bilancio 2026 non è intervenuto sulla disciplina di riferimento. Ne deriva che, per accedere alla proroga del trattamento di CIGS in argomento, permangono i presupposti e le condizioni stabilite dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, le cui istruzioni procedurali sono state illustrate con il messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018.

3.2 Altri trattamenti di sostegno al reddito

Durante il 2026 continuano a trovare applicazione anche gli ulteriori trattamenti di sostegno al reddito di seguito illustrati.

3.2.1 Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

Nel corso del 2026 continua a essere riconosciuto il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72.

L'intervento è stato infatti prorogato, nel triennio 2024-2026, alle medesime condizioni stabilite dal citato articolo 1, per una durata massima complessiva di 12 mesi e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascuna annualità, dall'articolo 1, comma 171, della legge di Bilancio 2024.

Successivamente, tale comma è stato modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 92/2025. In particolare, le originarie disposizioni che prevedevano un limite di spesa pari a 0,7 milioni di euro per ciascun anno sono state sostituite da nuovi importi per il 2025 e il 2026, per i quali il limite di spesa è incrementato fino a 8,7 milioni di euro per ciascun anno.

La misura di sostegno, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è concessa dal

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e sottoposte ad amministrazione giudiziaria. La prestazione viene erogata dall'Istituto che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.

Le modalità di gestione, operative e procedurali del trattamento in argomento sono state fornite con la circolare n. 10 del 6 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con la relativa nota integrativa prot. n. 8342 del 14 maggio 2019, nonché con il messaggio n. 2679 del 12 luglio 2019, ai quali si rinvia.

3.2.2 Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale

Continua a trovare applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, anche la previsione di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148/2015, che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di CIGS.

Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Per gli aspetti di natura amministrativa si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 18 marzo 2022, mentre, per gli aspetti operativi e procedurali, si rinvia al messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022.

3.2.3 Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese

Continua a trovare applicazione, anche per l'anno 2026, la misura introdotta dall'articolo 7 del decreto-legge n. 92/2025, in favore delle imprese facenti parte di gruppi di imprese che complessivamente sul territorio italiano impiegano almeno mille lavoratori dipendenti che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (27 giugno 2025), abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il Ministero delle Imprese e del made in Italy e con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione.

In queste specifiche circostanze, su richiesta delle imprese interessate, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, tramite apposito decreto, un ulteriore periodo di CIGS in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015. Tale deroga si applica in continuità con gli ammortizzatori sociali già concessi e autorizzati in precedenza. L'ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31 dicembre 2027 ed entro il limite di spesa pari a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,3 milioni di euro per il 2026 e a 32 milioni di euro per il 2027.

Gli aspetti operativi e procedurali sono stati illustrati con la circolare n. 121 del 13 agosto 2025, alla quale si rinvia.

3.3 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

3.3.1 Modifiche alla disciplina in materia di incentivo all'autoimprenditorialità (anticipazione NASPI)

Con il comma 176 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026, il legislatore è intervenuto sulla disciplina dell'incentivo all'autoimprenditorialità (Anticipazione NASPI), modificando l'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

In particolare, tale comma ha eliminato il riferimento all'erogazione della prestazione in unica soluzione e introdotto il comma 3-bis, che prevede l'erogazione della prestazione in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata del periodo teorico della NASPI e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e dell'assenza di titolarità di pensione diretta, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

3.3.2 Modifica dei requisiti di accesso all'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS)

Con l'articolo 1, comma 840, della legge di Bilancio 2026 il legislatore è intervenuto sulla disciplina dell'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS), modificando l'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175.

In particolare, quanto al requisito reddituale per l'accesso alla prestazione, la norma in parola ha previsto che il richiedente debba essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 35.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda.

Inoltre, quanto al requisito delle giornate minime di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la novella ha previsto che, per i soli attori cinematografici o dell'audiovisivo, il medesimo requisito è soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al medesimo Fondo nell'anno precedente o almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda.

3.4 Tutela della genitorialità. Rafforzamento dell'operatività degli istituti previsti dal decreto legislativo n. 151/2001. Elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale e del prolungamento del congedo parentale

L'articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2026 ha modificato gli articoli 32, 33, 34 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aumentando l'arco temporale di fruizione del congedo parentale e del prolungamento del congedo parentale dei genitori lavoratori e lavoratrici dipendenti da 12 anni a 14 anni.

La novella normativa si applica sia in caso di evento nascita sia in caso di adozioni o di affidamento di minore.

3.5 Visite fiscali: reperimento medici

Al fine di consentire l'incremento del numero dei professionisti preposti alla verifica dello stato di incapacità temporanea al lavoro per malattia dei lavoratori pubblici e privati, l'articolo 1, comma 791, della legge di Bilancio 2026, inserendo il comma 1-bis all'articolo 34 del decreto

legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ha disposto che i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia, partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono svolgere visite fiscali per conto dell'INPS esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali.

Tali attività sono svolte mediante incarichi libero-professionali nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a questa destinate.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga